ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 6

Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine

Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Versione in vigore dal 11 marzo 1989, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-6-istituzione-di-sedi-provinciali-del-consiglio-regionale-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it